

BVGer C-4677/2020 vom 29. Juli 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4677_2020

FR: TAF C-4677/2020 du 29 juillet 2022

IT: TAF C-4677/2020 del 29 luglio 2022

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

Erwägungen

E. 1

LAVS [cfr. sentenza del TAF C-4519/2020 del 2 giugno 2021 consid. 1.2)].

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).

E. 1.2

Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). Benché nel ricorso, l'insorgente faccia valere che "continua tuttora a dimorare nel territorio svizzero" (malgrado la revoca del suo permesso di dimora B UE/AELS), è comunque data la competenza di questo Tribunale ad esaminare il gravame inoltrato dalla ricorrente (art. 85bis cpv.

E. 1.3

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non dispone altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso – interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) – è ammissibile limitatamente al punto di questione della revisione processuale ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione della CSC del 25 marzo 2013 concernente l'erogazione di una rendita di vecchiaia svizzera. Le questioni inerenti al diritto di soggiorno in Svizzera

C-4677/2020 Pagina 7 – ampiamente discusse nel gravame dalla ricorrente e che sono già state decise dalle competenti autorità svizzere e in ultima istanza dal Tribunale federale – esulano dal presente litigio (rispettivamente dalla competenza della CSC e del TAF), come peraltro quelle inerenti al diritto a prestazioni complementari alla rendita AVS in Svizzera rispettivamente alla copertura delle spese sanitarie. 2. Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del

ricorso (art. 62 cpv.

E. 2

Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2).

E. 3

lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme procedurali in vigore al momento dell'esame del ricorso (DTF 130 V 1 consid. 3.2).

E. 4

La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea – che, a suo dire, “continua tuttora a dimorare nel territorio svizzero” (malgrado la revoca del suo permesso di dimora B UE/AELS [soggiorno illegale nel momento in cui è stata resa la decisione impugnata]) – e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, ed il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con

C-4677/2020 Pagina 8 la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del regolamento n. 883/2004 in relazione con l'Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 5

Oggetto del litigio è la decisione di revisione processuale, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della CSC del 20 agosto 2020, revisione processuale che riguarda la decisione che la CSC aveva reso il 25 marzo 2013 (v. lettera B.b dei fatti di causa).

E. 5.1

Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. In altri termini, un accertamento erroneo dei fatti (erroneità iniziale dei fatti) può correggersi, a determinate condizioni, attraverso una revisione processuale (prevista appunto all'art. 53 cpv. 1 LPGA [DTF 135 V 201 consid. 5.1; v. pure la sentenza del TF 9C_696/2007 del 9 novembre 2009 consid. 4.1 con rinvii nonché la sentenza del TAF C-4878/2019 del 15 ottobre 2021 consid. 7.1]).

E. 5.2

Sono nuovi solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso. I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, ossia di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 258 consid. 2.1; 143 V 105 consid. 2.3; sentenze del TF 8C_396/2020 del 30 luglio 2020 e 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.2).

E. 5.3

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., in particolare, DTF 143 V 105 consid. 2.4 nonché le sentenze del TF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 3.2.3 e 8C_434/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii), i nuovi fatti rilevanti o i nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (termine

C-4677/2020 Pagina 9 relativo), ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notifica della decisione (termine assoluto; art. 67 cpv. 1 e 2 PA in correlazione con l'art. 55 cpv. 1 LPGA).

E. 5.4

Di massima il fatto, nuovo nel senso precedentemente indicato, è ammissibile a condizione che il richiedente non l'abbia potuto addurre nell'ambito della procedura precedente. Secondo la giurisprudenza ciò implica che egli, o il suo patrocinatore, abbiano dato prova di tutta la diligenza esigibile. Giova sottolineare che si può ammettere soltanto con ritegno l'impossibilità per una parte di addurre un determinato fatto nel quadro della procedura anteriore, poiché il motivo di revisione fondato su nova improprie non deve servire a rimediare a errori e omissioni dell'istante nella conduzione della procedura (DTF 143 V 105 consid. 2.3; 143 III 272 consid. 2.2; 134 III 699 consid. 2.2; sentenze del TF 4A_763/2011 del 30 aprile 2012 consid. 3.1 e 4A_144/2010 del 28 settembre 2010 consid. 2.3).

E. 5.5

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (DTF 143 V 105 consid. 2.3; 127 V 353 consid. 5b; sentenza del TF C_223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2). Una prova è considerata rilevante, quando si

può supporre nell'ipotesi ne fosse stato a conoscenza, che il giudice avrebbe deciso diversamente nel procedimento principale. Decisiva al riguardo è la circostanza che il mezzo di prova non solo abbia un'influenza sull'apprezzamento, ma anche sull'accertamento dei fatti (DTF 143 V 105 consid. 2.3).

E. 6.1

La ricorrente a fondamento della sua domanda di revisione processuale ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA – della decisione della CSC del 25 marzo 2013 – invoca sostanzialmente come fatti nuovi la revoca del permesso di soggiorno in Svizzera del 7 maggio 2015 (cfr. sentenza del TF 2C_205/2017 lettera B) e la conseguente soppressione delle prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia a decorrere dal 1° ottobre 2018 (decisione del 14 gennaio 2019 della Cassa cantonale di compensazione [doc. 95 pag. 4], confermata su opposizione il 2 aprile 2019 [doc. 95 pag. 7], e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone C._____ del 19 agosto 2019 [33.2019.7 {doc. 95 pag. 12}]). Sostiene

C-4677/2020 Pagina 10 che, in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 12 giugno 2018 (2C_205/2017; mediante la quale è stata confermata la revoca del suo permesso di dimora B UE/AELS [doc. 89 pag. 32]), il suo soggiorno in Svizzera “è stato reso illegale”. Successivamente alla misura d'allontanamento del 22 giugno 2018, la Cassa cantonale di compensazione del Cantone C._____ ha soppresso il suo diritto alle prestazioni complementari all'AVS e alla copertura delle spese medico-legali in quanto “non avrebbe più una dimora legale sul territorio svizzero”. Per tale motivo, “la sua situazione deve essere equiparata a quella di chi risiede all'estero”. Ritenuto che è stata allontanata dalla Svizzera (ma dimora ancora in Svizzera) e che non le vengono più garantite in Svizzera le stesse condizioni di vita dei pensionati svizzeri dal momento che percepisce la sola rendita di vecchiaia, ma non le prestazioni complementari all'AVS – fatti che “non potevano essere prodotti in precedenza ed erano sconosciuti all'epoca” – a suo giudizio, si giustifica una revisione “della (sua) situazione pensionistica”. A tal proposito, l'insorgente segnala che il sistema pensionistico svizzero non risulta conforme alla legge vigente in Italia, nonostante le autorità svizzere “la considerano come residente all'estero”. Chiede pertanto “l'adeguamento del suo sistema pensionistico svizzero al sistema pensionistico italiano” conformemente all'Accordo sulla libera circolazione e ai Regolamenti comunitari, nel senso che al versamento della sua rendita di vecchiaia sia aggiunta la pensione di reversibilità del coniuge defunto, oltre alla tredicesima mensilità sulla sua rendita di vecchiaia e sulla pensione di reversibilità del coniuge defunto, secondo la vigente legge italiana, con effetto dal mese di ottobre 2018 (data di soppressione in Svizzera delle prestazioni complementari all'AVS), al fine di garantirle in Italia una parità di trattamento con i pensionati nazionali. La ricorrente precisa poi che in Italia i pensionati percepiscono anche la pensione di reversibilità, oltre alla tredicesima mensilità. La pensione di reversibilità italiana (che andrebbe versata mensilmente e che corrisponderebbe “a tutti gli anni contributivi versati dal marito in Svizzera”) corrisponde a ciò che in Svizzera viene denominata rendita vedovile. Si tratta della “quota parte della pensione complessiva che spetta al coniuge vedovo al sopraggiungere della morte dell'altro”. Detta pensione di reversibilità viene integrata alla pensione di vecchiaia del coniuge vedovo. Quest'ultimo percepisce così due pensioni, ossia la propria pensione di vecchiaia e la pensione di reversibilità del coniuge defunto. L'insorgente allega, infine, di subire, quale pensionata svizzera, una doppia discriminazione. In Svizzera, da ottobre del 2018, non ha più diritto

(anche se dimora effettivamente ancora nel territorio svizzero) alle prestazioni complementari all'AVS allo stesso modo dei pensionati svizzeri. In Italia, nella misura in cui la CSC non le versasse la pensione di reversibilità del coniuge defunto, oltre alla tredicesima mensilità sulla sua rendita di vecchiaia e sulla

C-4677/2020 Pagina 11 pensione di reversibilità del coniuge defunto (come previsto dal diritto italiano). Sostiene che se il sistema pensionistico svizzero che la concerne fosse adeguato al sistema pensionistico italiano, potrebbe senz'altro fare ritorno in Italia e vivere nelle medesime condizioni economiche di un pensionato italiano.

E. 6.2.1

L'autorità inferiore rileva che le argomentazioni addotte dall'insorgente e la documentazione prodotta (segnatamente, le sentenze del TF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018, 2F_12/2018 del 10 agosto 2018, 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 e 9C_576/2019 del 5 dicembre 2019, la decisione dell'Ufficio della migrazione del Cantone C._____ del 22 giugno 2018, la decisione del 14 gennaio 2019 e la decisione su opposizione del 2 aprile 2019 della Cassa cantonale di compensazione del Cantone C._____, la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone C._____ 33.2019.7 del 19 agosto 2019 [doc. 89 pag. 2, pag. 5, pag. 12 e pag. 32 e doc. 95 pag. 4, pag. 7, pag. 12 e pag. 45]) – concernenti il suo allontanamento dal territorio svizzero e la soppressione di prestazioni complementari all'AVS – non permettono di oggettivare nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza, fermo restando che solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura conclusasi con la decisione del 25 marzo 2013 di assegnazione di una rendita di vecchiaia potevano essere presi in considerazione, ad esclusione dei fatti verificatisi successivamente a tale decisione, come quelli invocati dall'insorgente. In siffatte circostanze, la CSC ha ritenuto che non erano date le condizioni per procedere ad una revisione della decisione di attribuzione di una rendita di vecchiaia svizzera del 25 marzo 2013 e ha dunque respinto la domanda di revisione processuale in esame.

E. 6.2.2

Per sovrabbondanza, detta autorità ha osservato di avere erogato a giusta ragione alla ricorrente – con la menzionata decisione del 25 marzo 2013 – una rendita di vecchiaia svizzera (di fr. 1'170.- al mese dal 1° marzo 2013). A tal proposito, l'autorità inferiore ha indicato che, secondo il diritto svizzero, applicabile nel caso in esame, le vedove hanno diritto ad una rendita vedovile, purché siano adempiute determinate condizioni di cui agli art. 23 e 24 LAVS. Non sussiste, a differenza della legislazione italiana, alcun diritto ad una "pensione di reversibilità". La rendita per vedove non è cumulabile con la rendita di vecchiaia. Se, contemporaneamente alla rendita vedovile, una donna ha diritto anche ad una rendita di vecchiaia, è versata, ai sensi dell'art. 24b LAVS, soltanto la rendita più elevata. La rendita per vedove è pari all'80% della rendita di vecchiaia corrispondente al

C-4677/2020 Pagina 12 reddito annuo medio determinante (art. 36 LAVS). Alla rendita di vecchiaia erogata in favore di una vedova è aggiunto un supplemento del 20% sull'importo della rendita (art. 35bis LAVS). La rendita vedovile e la rendita di vecchiaia sono versate per 12 mensilità all'anno.

E. 6.3.1

Questo Tribunale osserva che secondo l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni formalmente passate in giudicato, come quella del 25 marzo 2013, sono sottoposte a revisione se l'assicurato scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per costante giurisprudenza, giustificano una revisione processuale soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto (sebbene non fossero note al ricorrente malgrado tutta la diligenza), ossia fatti che si sono realizzati, nel caso concreto, fino al 25 marzo 2013. Non giustificano per contro una revisione, ai sensi della menzionata disposizione della LPGA, tutti quei fatti che si sono verificati dopo il 25 marzo 2013, ossia posteriormente a tale decisione (cfr., sulla questione, DTF 143 V 105 consid. 2.3). Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (DTF 127 V 353 consid. 5b).

E. 6.3.2

Ora, la revoca del permesso di dimora, il 7 maggio 2015, e la sospensione delle prestazioni complementari all'AVS, il 1° ottobre 2018, sono fatti intervenuti posteriormente alla decisione d'assegnazione della rendita di vecchiaia del 25 marzo 2013. Detti fatti non giustificano manifestamente una revisione processuale, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione della CSC del 25 marzo 2013. A giusto titolo, pertanto, l'autorità inferiore ha respinto la menzionata domanda di revisione processuale e il ricorso contro la decisione impugnata non può dunque che essere respinto.

E. 6.3.3

L'autorità inferiore non aveva pertanto né motivo né obbligo di esaminare e decidere la questione di sapere se nel caso della ricorrente "il sistema pensionistico svizzero (dell'insorgente) debba essere adeguato al sistema pensionistico italiano". Questo esame avrebbe dovuto effettuarlo solo se fossero state adempite le condizioni della revisione processuale giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA (che nel caso di specie non lo sono) e avesse pertanto dovuto annullare la propria decisione del 25 marzo 2013 (fase rescindente). Solo in tale evenienza avrebbe poi dovuto nuovamente esprimersi sulla questione della rendita di vecchiaia svizzera (fase rescissoria;

C-4677/2020 Pagina 13 v., sulla questione, DTF 144 I 214 consid. 1.2; v. pure sentenza del Tribunale federale 4F_9/2020 del 17 marzo 2021 consid. 1, segnatamente 1.2.2 e 1.2.3).

E. 6.3.4

A titolo del tutto abbondanziale, giova comunque rilevare che anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ACL, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono di principio regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del regolamento [CE] n. 883/2004 in combinazione con l'allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). Secondo il diritto svizzero, come rettamente osservato per sovrabbondanza dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha diritto di percepire contemporaneamente sia una rendita di vecchiaia svizzera che una rendita vedovile svizzera e nemmeno una prestazione complementare all'AVS svizzera, fermo restando che il diritto svizzero non contempla una pensione di reversibilità e la corresponsione della tredicesima sulla rendita AVS. Peraltro, sulla base delle generiche ed imprecise allegazioni della ricorrente, segnatamente con riferimento all'evocata violazione del divieto di discriminazione rispettivamente del principio della parità di trattamento, non vi è motivo di ritenere che siano state violate norme costituzionali

o convenzionali stringenti per la Svizzera (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3) per non avere adeguato, nel senso dell'aumento, l'ammontare della rendita di vecchiaia, accordata all'insorgente con decisione del 25 marzo 2013, dopo la revoca alla ricorrente medesima del permesso di dimora in Svizzera rispettivamente la soppressione delle prestazioni complementari all'AVS. Peraltro, la ricorrente non ha invocato alcuna norma costituzionale o convenzionale stringente che obbligherebbe la Svizzera ad applicare al suo caso la legislazione italiana. Basti ancora rilevare che, in quanto prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, la prestazione complementare all'AVS non è soggetta al principio d'esportazione delle prestazioni nel senso previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 (DTF 141 V 530 consid. 7 [ed in particolare 7.4.1 con rinvio] nonché sentenza del TF 9C_580/2011 del 23 settembre 2011 consid. 4.2.1 e 4.2.2 con rinvii). La sua soppressione per i non domiciliati in Svizzera non è stata giudicata discriminatoria ai sensi dell'ALC e dei relativi regolamenti d'applicazione sottoscritti dalla Svizzera nella citata giurisprudenza del Tribunale federale e nella legislazione svizzera non vi è norma che preveda un adattamento, nel senso dell'aumento, della rendita di vecchiaia svizzera alla persona che, successivamente all'attribuzione di tale rendita, si è vista soppressa la prestazione complementare alla rendita di vecchiaia per difetto di domicilio in Svizzera.

C-4677/2020 Pagina 14

E. 7.1

Infine, quanto alla conclusione d'adeguamento, nel senso dell'aumento, dell'ammontare della sua rendita di vecchiaia, con effetto al 1° ottobre 2018, postulata dalla ricorrente – “sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LPGA (...) dato che le condizioni che hanno giustificato (la prestazione pensionistica accordata) hanno subito una notevole modificazione sulla base della giurisprudenza che concerne il (suo) caso personale” – solo con l'atto di replica (replica pag. 11), essa è di principio inammissibile in questa sede. In effetti, non solo tale conclusione è stata inoltrata solo dopo la scadenza del termine per interporre ricorso contro la decisione impugnata, ma l'autorità inferiore neppure ha reso una decisione al riguardo o si è esplicitamente o intelligibilmente pronunciata in modo compiuto (da non confondere con meri “obiter dicta” non aventi forza vincolante) sulla questione (ciò che non aveva peraltro chiaramente alcun obbligo di fare nell'ambito della presente procedura).

E. 7.2

Tuttavia, questo Tribunale osserva, pure a titolo del tutto abbondante, che in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LPGA, ogni prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su domanda, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. Sennonché, i motivi invocati dall'insorgente medesima nella replica per ottenere l'aumento della rendita di vecchiaia accordata con decisione del 25 marzo 2013 – ossia il fatto che essa debba ritenersi residente in Italia piuttosto che in Svizzera ed il fatto che per conseguenza non possa più beneficiare di prestazioni complementari all'AVS rispettivamente beneficiare di prestazioni secondo la legislazione italiana – non sarebbero comunque e manifestamente motivi suscettibili di giustificare un aumento dell'ammontare della sua rendita di vecchiaia svizzera neppure dal profilo dell'art. 17 cpv. 2 LPGA, tale ammontare essendo determinato secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4) e non essendo legato ai fattori invocati dalla ricorrente (ma agli anni di contribuzione, ai

redditi dell'attività lucrativa non- ché agli accreditati per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato [art. 29bis cpv. 1 LAVS]). La ricorrente non poteva (né può) quindi, e chiaramente rispettivamente riconoscibilmente (dando prova della necessaria diligenza), ottenere dalle competenti autorità svizzere una pensione integrativa di reversibilità e la tredicesima secondo il diritto italiano.

C-4677/2020 Pagina 15

E. 8

Da quanto esposto, consegue che nella misura in cui ammissibile, il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 1 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici ed inconsistenti argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.

E. 9.1

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 9.2

Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni le cui condizioni si può ancora ritenere non siano ancora compiutamente adempite nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4677/2020 Pagina 16

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.